



COMUNE DI VALLIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA
Ufficio di Polizia Locale



Prot. n. 2993/2021

Ordinanza del Responsabile della Polizia Locale

n. 15 del 16.07.2021

Oggetto: SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SOMAGRO PER NUOVO ALLACCIO GAS

Considerata la necessità di istituire provvedimenti di viabilità nell'area sotto indicata del territorio comunale e tenuto conto della seguente richiesta:

Località	LOC. VIA SOMAGRO
Tipologia d'intervento	SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SOMAGRO
Periodo di validità	dalle h. 07:00 alle h 18:00, dal 23 al 27 luglio 2021 e comunque fino alla fine dei lavori

Vista la richiesta pervenuta il 12 luglio 2021 dalla ditta esecutrice: ITALIMPRESA via Patrioti, 102 Castenedolo, Bs ed il sopralluogo della Polizia locale e dell'Ufficio tecnico;

Considerato che per il corretto svolgimento dei lavori occorre riservare una porzione della pubblica via ed è necessario istituire un senso unico alternato dal civ. 38 dalle h. 07:00 alle h. 18:00, dal 23 al 27 luglio e comunque fino alla fine dei lavori;

Vista la direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno del'08 luglio 2018;

Visti - gli artt. 107 e 109/2°co. del D.Lgs 267/2000, il vigente Statuto Comunale, il vigente regolamento degli uffici e dei servizi che individua il Responsabile del Servizio di Sicurezza;
- gli artt. 5/3°co., 6/4°co. let. a e 7 del C.d.S. D.P.R. n. 495/92;

ORDINA E CONCEDE

l'occupazione di suolo pubblico ed il senso unico alternato dal civ. 38 in via Somagro, dalle h. 07:00 alle h. 18:00 dal 23 al 27 luglio 2021, anche chiudendo la strada momentaneamente, e comunque fino alla fine dei lavori, all'occorrenza e necessità;

Alla ditta appaltatrice è fatto obbligo di:

- 1) collocare idonea segnaletica stradale almeno 48h prima;
- 2) di riaprire la strada, in osservanza alle disposizioni del D.Lgs n. 285/92 e del Reg. di Esec.;
- 3) garantire il transito a tutti i mezzi di soccorso durante le varie fasi;
- 4) dovrà, inoltre, essere prestata la massima attenzione per la sicurezza e l'incolumità dei pedoni e di tutti gli utenti che transiteranno nella zona, garantendogli il passaggio.

Gli operatori del Corpo di Polizia Locale, nonché degli altri organi di Polizia Stradale di cui agli art. 11 e 12 del C.d.S., sono incaricati della esecuzione e del relativo controllo per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 entro il termine di 60gg dalla notifica o comunque dall'avvenuta conoscenza è possibile fare ricorso al Prefetto di Brescia, oppure, in alternativa, al T.A.R della Regione Lombardia ai sensi della L. n. 1034/71.

In alternativa, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, entro il termine di 120gg dalla notifica o comunque dall'avvenuta conoscenza, è possibile fare ricorso al Presidente della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 e dell'art. 5, co. 3 della L. n. 241/90, il responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile dell'Area Vigilanza.

L'inosservanza dei limiti e dei divieti e di quanto previsto nella presente ordinanza, saranno sanzionati a norma del vigente C.d.S.

Vallio Terme, 16 luglio 2021



Il Sindaco pro tempore

Dott.ssa Roberta Ferandi